



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952

www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it

Ordinanza del Sindaco

14 DEL 09-05-2022

OGGETTO: Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie. Anno 2022.

Rilevato che, ai bordi delle strade provinciali, comunali e vicinali, risulta crescere il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde oltre il limite della proprietà privata e verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e pericolo per il transito veicolare e pedonale;

Considerato che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta dei rami e simili possono creare danni all'incolumità pubblica;

Ritenuto necessario sensibilizzare i proprietari delle aree alla manutenzione periodica delle stesse con taglio delle erbe infestanti le quali possono favorire anche il proliferare di insetti nocivi costituendo pericolo per l'incolumità, l'igiene e la salute privata e pubblica;

Dato atto che è frequente la presenza di aree verdi incolte di proprietà privata e pubblica interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea nel centro urbano e nell'immediata periferia;

Considerato che la presenza di stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, dato che favoriscono il proliferare di animali nocivi (mosche, zanzare, zecche e insetti in genere) e incrementano con l'alta temperatura estiva il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

Ritenuto opportuno adottare specifiche prescrizioni con applicazione immediata finalizzate alla prevenzione degli incendi;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n° 353 legge quadro in materia di incendi boschivi;

Vista la Deliberazione n. 15/1 del 02.05.2022 con cui la Regione Autonoma della Sardegna approva le Prescrizioni Regionali Antincendi 2020 – 2022. Aggiornamento anno 2022;

Visto l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 02.05.2022, prescrizioni di contrasto alle azioni determinati anche solo potenzialmente l'innesco di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. N. 8, DEL 27.04.2016;

Dato Atto che dal **1° giugno al 31 ottobre**, vige il periodo di **“elevato pericolo di incendio boschivo”**;

Considerato che si rende necessario, tutelare l'incolumità di persone e cose;

Visto l'art. 892 (distanze per gli alberi) e l'art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Visti gli art. 18 e 29 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere a:

1. tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di m. 4 (quattro) dal manto stradale e in senso orizzontale i rami delle piante e le siepi non dovranno superare il limite della proprietà privata;
2. potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso pubblico che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice civile.
3. mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

ORDINA LE ULTERIORI SEGUENTI PRESCRIZIONI

Entro il 1° giugno, per tutto il periodo ad alto rischio di incendi, all'interno del centro abitato e nelle aree periferiche comprese entro 200 metri:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- f) l'A.N.A.S. S.p.A., la Provincia di Oristano e qualsiasi altro Ente o Agenzia, proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario, devono provvedere al taglio del fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri.

L'abbruciamento delle sterpaglie nel centro abitato è consentito **la mattina dalle ore 6:00 alle ore 9:00** e il **pomeriggio dalle ore 18:00 sino alle 20:00** e **non può essere eseguito in giornate ventose** e nelle ore comprese tra le 09:00 e le 18:00. In caso di modificazioni delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata le operazioni di abbruciamento devono essere sospese di propria iniziativa o su disposizione degli incaricati alla vigilanza, procedendo alla bonifica dell'area prima di abbandonarla.

Le operazioni di abbruciamento svolte nelle aree all'interno del centro urbano e periurbane comprese entro i 200 metri potranno svolgersi fino al **15 maggio** negli orari indicati senza che sia necessario richiedere alcuna autorizzazione;

La pratica strettamente **agricola e selvicolturale** di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti **muniti dell'autorizzazione** rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio”;
- b) le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui sopra devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alla Stazione Forestale competente per territorio (Stazione Forestale di Oristano oppure agli Ispettorati Forestali competenti).

Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima dello spettacolo all'Ispettorato forestale competente per territorio.

E' vietato:

- Effettuare la pulizia dei terreni privati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi;
- Procedere all'abbruciamento delle erbacce e delle sterpaglie in giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, fatta salva l' applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

In caso di inadempimento, successivo all'accertamento della violazione dell'Ordinanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sarà applicata la sanzione accessoria della pulizia dell'area con addebito delle spese a carico del contravventore.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla notifica/pubblicazione dello stesso nei tempi e nei modi

previsti dalla Legge n. 1034/1971 o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni nei tempi e nei modi previsti dalla D.P.R. n. 1199/1971.

Tramatza 09-05-2022

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Maria Sebastiana Moro

Attesto che copia del presente atto trovasi in pubblicazione dal 09-05-2022 al 24-05-2022 all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza 09-05-2022

Il Responsabile
F.to Dott. Saverio Desogus

Copia conforme all'originale

Il responsabile dell'area finanziaria
Dott. Saverio Desogus